

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2013**, il giorno **21** del mese di **febbraio**, alle ore **18.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Scoponi, Torino-Rodriguez, La Morgia, d'Aloisio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI
- 2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 6) DEPOSITO ISTANZE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI OLTRE IL TERMINE FISSATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 50/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE	SCADENZA 9.3.13
N. 74/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE	SCADENZA 27.2.13
N. 75/12 RELATORE AVV. CIRILLO	SCADENZA 27.2.13
N. 88/12 RELATORE AVV. CAPPUCILLI	SCADENZA 25.2.13
N. 99/12 RELATORE AVV. CIRILLO	SCADENZA 25.2.13
N. 102/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ	SCADENZA 26.2.13
N. 103/12 RELATORE AVV. CORRADINI	SCADENZA 3.3.13
N. 104/12 RELATORE AVV. CAPPUCILLI	SCADENZA 4.3.13
N. 105/12 RELATORE AVV. D'ALUISIO	SCADENZA 6.3.13
N. 106/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE	SCADENZA 6.3.13
N. 107/12 RELATORE AVV. CIRILLO	SCADENZA 6-3.13
N. 108/12 RELATORE AVV. SCOPONI	SCADENZA 7.3.13
N. 4/13 RELATORE AVV. CAPPUCILLI	
- 9) CAMERA ARBITRALE (RELATORE AVV. MANIERI)
- 10) DISDETTA CONTRATTO POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 11) RICHIESTA DOTT. \* (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 12) COMUNICAZIONE DOTT.SSA \* (RELATORE AVV. COCO)
- 13) REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO
- 14) RINNOVO COMMISSIONE MAGISTRATURA ONORARIA
- 15) BILANCIO C.N.F (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 16) AVVOCATI STABILITI
- 17) POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 18) ELEZIONE DELEGATI CASSA PREVIDENZA: NOMINA COMMISSIONE:
- 19) RIUNIONE CASSA PREVIDENZA 22.2.13 A ROMA

**20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94**

**21) VARIE ED EVENTUALI**

Il Consigliere segretario f.f., Cons. Cappuccilli, deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**1) GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI**

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, i dott.ri Conti Gaetano, Di Stilio Valentina, Fasciani Raffaella, Finocchio Maurizio, Liverotti Ida, Marino Gianluca, Marisi Flavia, Mazzocchetti Martina, Scurti Milvia.

**2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (14.2.13), il Consiglio l'approva.

**3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

a) Il Presidente rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza ha comunicato l'importo di € 56.708,41 per l'anno 2013 per le erogazioni assistenziali a favore degli iscritti che versano in stato di bisogno. Il COA prende atto e delibera di comunicare agli iscritti mediante lettera informativa del termine per la presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi di assistenza da parte della Cassa.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello de L'Aquila convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 26.2.13 e successiva integrazione. Il COA prende atto della comunicazione della convocazione della seduta del Consiglio Giudiziario del 26.2.2013 e delibera di inviare al Presidente della Corte ed agli avvocati Carlo Peretti e Tommaso Navarra, designati dal CNF su indicazione del COFA, la delibera assunta nella seduta del 24.1.2013 con la quale è stato espresso il parere di questo COA sul programma di gestione dei procedimenti civili pendenti di cui all'art. 37 DL98/2011.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione del Presidente del Tribunale di Pescara su revoca provvedimento del 6.2.13 di chiusura dello sportello n. 5 nella giornata di mercoledì.

Il COA prende atto dell'ordinanza del 14.2.2013 del Presidente del Tribunale di Pescara e richiamando la propria delibera del 7.2.2013 formula invito al Presidente del Tribunale di verificare la possibilità di ristabilire l'apertura degli sportelli della cancelleria civile per tutti i giorni della settimana ed anche nel pomeriggio.

d) Il Presidente rende noto che è stata depositata dall'avv. Di Girolamo copia della sentenza del Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico della sig.ra \*.

Il COA prende atto e riserva ogni ulteriore decisione al momento dell'irrevocabilità della sentenza.

e) Il Presidente rende noto che la sig.ra \*, alla quale era stato comunicato il non accoglimento della richiesta di nominativi di avvocati, chiede spiegazioni sul significato della lettera ricevuta

Il COA prende atto della richiesta di chiarimenti contenuta nella email del 14.2.2013 della sig.ra \* e delibera di non dare seguito alla recente richiesta ritenendo la precedente comunicazione del 14.2.2013 esaustiva e comprensibile..

f) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito dal dott. Michele Eliantonio alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario che avrà luogo il 2 marzo 2013 alle re 11.00 nella sala delle udienze del TAR di Pescara.

Il COA prende atto e delega l'avv. Ugo Di Silvestre al fine di rendere un indirizzo di saluto in nome dell'Ordine..

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.**

Avv. Guido Cappuccilli

*Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il Cons. segretario che assume le funzioni. Entra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.*

**4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO**

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dottori Mattiozzi Vanessa, Antonucci Pamela;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. D'Urbano Francesco Jacopo come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

*Alle ore 19,31 esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di Segretario il Cons. Cappuccilli.*

Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di questo Ordine, in qualità di avvocati stabiliti, dei dottori \* e \*, che hanno autocertificato di essere iscritti come avvocati all'Ordine degli Avvocati di Bucarest dal 05.12.2012; considerato che i percorsi di accesso per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati in Romania sono oggetto di offerte commerciali a pagamento che sono pubblicate su siti

internet; considerato che il conseguimento del titolo con tali modalità potrebbe manifestare un abuso della normativa comunitaria e una situazione di disparità di trattamento con i praticanti avvocati che si sottopongono all'esame di stato per l'accesso alla professione, delibera di convocare i dottori \* e \*, per la seduta del 21.03.2013, rispettivamente alle ore 17,00 e alle ore 17,30, invitando gli stessi a produrre tutta la documentazione in loro possesso con relativa traduzione, attestante l'iscrizione all'Albo ed il percorso formativo e professionale che ha portato alla loro iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Bucarest, nel termine di gg. 10 prima della seduta. Il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 6, D.L.vo 96/2001 decorre dalla del deposito della integrazione richiesta.

Il Consiglio, considerato quanto sopra, delibera di richiedere la stessa documentazione agli avocat \*, \*, \*, e \*, già iscritti nelle sedute del 24.1.13, 15.11.12 e 7.2.13 e ne dispone la convocazione per chiarimenti per la seduta del 21.03.2013 rispettivamente per le ore 18,00, 18,30, 19,00 e 19,30..

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'abogado \*, il quale ha autocertificato l'iscrizione al Collegio de Abogados de Madrid dal 24.10.2012, delibera di convocare l'abogado \* per la seduta del 28.03.2013, alle ore 18,00 e di richiedere allo stesso la certificazione con la relativa traduzione dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Madrid e la documentazione attestante il percorso formativo e professionale che ha portato alla sua iscrizione, da depositare almeno 10 gg. prima della seduta. Il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 6, D.L.vo 96/2001 decorre dalla del deposito della integrazione richiesta.

Il Consiglio delibera altresì di formulare analoga richiesta a tutti coloro che sono iscritti nella sezione speciale che hanno autocertificato l'iscrizione presso l'Ordine di provenienza.

Il Consiglio delibera altresì di richiedere alla dr.ssa \* la documentazione attestante il percorso formativo e professionale che ha portato alla sua iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Madrid, da depositare almeno 10 gg. prima della seduta e ne dispone la convocazione per la seduta del 28.03.2013, alle ore 18,30. Il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 6, D.L.vo 96/2001 decorre dalla data del deposito della integrazione richiesta.

Il Consiglio delibera, altresì, di richiedere la documentazione del percorso formativo e professionale a tutti coloro che hanno documentato l'iscrizione

- c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Palmitesta Annalisa su domanda del 16.2.13, Di Dalmazi Manuela su domanda del 19.2.13
- d) cancellare dall'Albo l'avv. d'Errico Aurora su domanda del 20.2.13

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Guido Cappuccilli

*Alle ore 19,59 rientra e partecipa alla seduta il Cons Squartecchia che riassume le funzioni.*

#### **5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)**

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento del danno da proporre nei confronti del Comune di \* dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di \*. dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

*Alle ore 20.01 esce il Cons. Cappuccilli e la relazione viene svolta dal Cons. Febbo.*

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis e 696 cpc da proporre nei confronti della \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

*Alle ore 20,03 rientra il Cons. Cappuccilli*

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine

di 20 gg. per indicare il nome della controparte e produrre copia integrale delle condizioni della separazione ed eventuale provvedimento del Giudice penale che accerta l'inadempimento se esistente, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio con richiesta di affido esclusivo dei figli minori da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento attività di mediazione svolta quale titolare dell'agenzia immobiliare \* da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 15/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 18/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare il modello di autocertificazione con l'indicazione del reddito, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per presentare istanza in originale, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione di sfratto da proporre nei confronti di ATER Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio promosso da \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 15 gg. per motivare le ragioni della domanda atteso che in atti è prodotto omologa provvedimento del \*, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri \* (nata a \* il \*) e \* (nato a \* il \*) depositate in data 19/02/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 30/01/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 19.2.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 11/02/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 19.2.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 12/02/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 18.2.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- L'avv. \*, difensore di \*, già ammessa al patrocinio con delibera del 27.6.2012 comunica che l'oggetto della causa non è accertamento tecnico preventivo ma risoluzione contrattuale del preliminare. Il COA prende atto della comunicazione del 20.2.2013 a firma dell'avv. \* e delibera nulla a provvedere.
- Il COA, letta l'istanza depositata in data 20.2.2013 dall'avv. \*; ritenuto che non compete al Consiglio di estendere l'efficacia dell'originaria delibera ammissiva (che, peraltro, abilita la parte "a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse" ai sensi dell'art. 75 DPR 115/02), delibera di mettere agli atti l'istanza dell'avv. \* comunicando alla stessa la presente delibera.

#### **6) DEPOSITO ISTANZE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI OLTRE IL TERMINE FISSATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che gli elenchi del gratuito patrocinio vengono rinnovati ogni anno entro la data del 31 gennaio e che in virtù di apposita delibera del COFA vanno valutati i requisiti di iscrizione tenendo conto dell'attività svolta nei due anni antecedenti; considerato che è invalsa la prassi dei colleghi di depositare istanza di iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno, e spesso immediatamente dopo la scadenza sopra indicata; ritenuto che in tali casi le istanze, qualora valutate in relazione alla iscrizione dell'anno successivo, potrebbero non rappresentare i requisiti tali da consentire l'accoglimento, delibera di limitare il deposito delle istanze di iscrizione negli elenchi al periodo 15 dicembre-15 gennaio di ogni anno e di non tenere conto di quelle eventualmente depositate al di fuori di detto termine. Dispone darsi comunicazione della presente delibera a mezzo lettera informativa.

#### **7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)**

##### **A) ESONERI**

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. \* totalmente sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere rappresentata altra istanza;
- l'avv. \* chiede che:
- venga rideterminato il numero dei crediti da conseguire alla luce delle nuove disposizioni in materia di formazione professionale
- considerare e valutare la descritta situazione familiare e disporre la proroga dell'esonero dall'obbligo di formazione, almeno parziale, per ulteriori tre anni

Il COA, viste le nuove disposizioni in materia di formazione professionale, comunica all'avv. \* che i crediti formativi da conseguire sino al 19.10.2013 saranno in numero di 29..

Rilevato, altresì che, il vigente regolamento non consente esoneri al di fuori dei casi specificamente individuati, delibera di non concedere ulteriori esoneri all'iscritta salva la valutazione di peculiari situazioni che dovranno essere volta per volta rappresentate con apposita istanza.

## B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il Ce.S.Con chiede il patrocinio dell'Ordine e l'utilizzo del logo e comunica che provvederà al rilevamento delle presenze al corso che si terrà il 22.3.13. **(Corso già accreditato nella riunione del 14.2.13)**

Il COA, rilevato che l'art. 5 comma 2 lettera d) del regolamento integrativo per la formazione permanente impone la valutazione della efficienza e della sicurezza dei sistemi di verifica della partecipazione degli iscritti, reitera la richiesta di comunicazione della modalità attraverso la quale si procederà al rilevamento delle presenze

L'AIAF ABRUZZO comunica che il corso sulla mediazione familiare, già accreditato con attribuzione di n. 12 crediti, avrà una durata di tre ore anziché due e chiede che vengano adeguati i crediti.

Il COA, vista l'istanza, ritenuta la stessa meritevole di positiva considerazione, a modifica della propria precedente delibera, attribuisce 16 crediti complessivi.

## 8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **NR. 50/12** proposto da \* nei confronti di Avv. \*. Il Cons. Di Silvestre Ugo riferisce quanto segue.

Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 6.6.2012, assunta al prot. con il n. \*, il sig. \* trasmetteva copia della denuncia – querela presentata in data \* nei confronti dell'avv. \*, al cui contenuto si riportava integralmente. In tale atto l'esponente lamentava che, essendo venuto meno il rapporto di fiducia, aveva revocato i diversi incarichi professionali conferiti all'avv. \*, richiedendo la restituzione dei fascicoli e dei documenti riguardanti sia i procedimenti definiti, che quelli in corso, con racc. del 4.4.2012 e del 5.5.2012; precisava che, con nota inviata via e-mail in data 6.5.2012, l'avv. \* si era rifiutata di restituire la documentazione in suo possesso, affermando che l'avrebbe trattenuta fino a quanto non avesse pagato le somme dovute per l'attività professionale espletata e che, in difetto, sarebbe stata costretta a “trattenere quanto sopra per il tempo necessario a tutelare le mie ragioni”. Faceva presente che anche la richiesta in tal senso formulata dall'avv. \* era rimasta senza esito. Dopo aver indicato i numerosi incarichi conferiti alla professionista, chiedeva al Consiglio di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti della iscritta.

L'avv. \*, con memoria depositata in data 13.7.2012, alla quale allegava numerosi documenti, contestava le affermazioni contenute nell'esposto a firma del sig. \* e ricostruiva diversamente i rapporti intrattenuti con lo stesso. In particolare, per quello che più interessa in questa sede, faceva presente che, successivamente alla revoca dei mandati, con lettera del 8.5.2012, aveva comunicato al \* la propria “assoluta disponibilità “ a riconsegnare, previo appuntamento telefonico, la documentazione in suo possesso, invitandolo nuovamente al pagamento delle competenze maturate. Poiché il \* non aveva preso contatto con la professionista al fine di concordare tempi e modalità per la restituzione della documentazione, la stessa gli inviava una nuova missiva, datata 28.5.2012, con la quale lo informava che in data 1.6.2012 avrebbe depositato la documentazione presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pescara; deposito che in effetti avveniva alla predetta data. Con successiva nota del 25.1.2012 l'Avv. \* trasmetteva copia del decreto di archiviazione del \* del \*, riguardante la denuncia – querela proposta nei suoi confronti dal \*.

Alla luce delle giustificazioni addotte dal professionista e della documentazione dalla stessa prodotta, nonché dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico, appare evidente che alcuna responsabilità possa essere ascritta alla stessa.

In effetti l'avv. \* ha restituito la documentazione in suo possesso al \*, depositandola in data 1.6.2012 presso il consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dopo aver manifestato la sua disponibilità in tal senso con lettera dell'8.5.2012, e con lettera del 28.5.2012, peraltro neanche ricevuta dal \*.

Il tempo impiegato per la restituzione dei fascicoli, dal momento della richiesta, appare congruo in relazione al numero delle pratiche (circa 11) affidate e alla copiosità della documentazione da fotocopiare, al fine di poter far successivamente valere i propri diritti di credito dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria. In tal senso deve essere, infatti, interpretata l'affermazione dell'avv. \*, contenuta nella e-mail del 6.5.2012, nella quale si faceva riferimento alla necessità di trattenere la documentazione “per il tempo necessario a tutelare le mie ragioni”.

P. Q. M.

Il Consiglio dispone l'archiviazione dell'esposto n. 50/2012R.E. nei confronti dell'avv. \*.

o o o o o o

Il Consiglio, atteso che dalla memoria di costituzione e risposta del 26.11.2012 a firma dell'Avv. \* per conto della \* di \* nell'ambito della procedura per la dichiarazione di fallimento di detta società, emergono fatti di astratta rilevanza disciplinare a carico degli Avv.ti \* e \*, delibera di rubricare gli esposti nei confronti di entrambi gli iscritti e manda al Cons. Segretario per l'assegnazione secondo rotazione.

- **NR. 74/12** proposto da \* nei confronti di Avv. \*. Il Cons. Di Silvestre Ugo riferisce quanto segue.

Con note pervenute a questo Consiglio in data 3 agosto 2012, assunta al prot. \*, e in data 10 agosto 2012, assunta al protocollo con il n. \*, la sig.ra \* chiedeva a questo Consiglio di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'avv. \*, per non meglio precisate condotte non corrette dallo stesso tenute.

L'avv. \*, con memoria deposita l'8.10.2012, contestava le affermazioni contenute nell'esposto e ricostruiva i rapporti professionali intrattenuti con la \*. Evidenziava il "disorientamento logico temporale" e lo "stato di confusione" in cui verserebbe la stessa e chiedeva anche la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, al fine di verificare la opportunità o la necessità di nominare un amministratore di sostegno o un curatore alla sig.ra \*.

Alla luce delle giustificazioni addotte dal professionista e della assoluta incomprendibilità del contenuto degli esposti a firma della \* appare del tutto evidente come alcuna responsabilità possa essere ascritta all'avv. \*.

P. Q. M.

Il Consiglio dispone l'archiviazione dell'esposto n. 74/2012R.E. nei confronti dell'avv. \*.

- **NR. 75/12** proposto da \* nei confronti di Avv. \*.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Lorenzo Cirillo, "ritenuto che le doglianze mosse dalla \* con l'esposto n. 75/12 del 03.08.2012, prot. num. n. \*, in ordine all'operato dell'iscritto sono generiche, non riferibili ad alcuno specifico episodio o atteggiamento posto in essere dall'iscritto; considerato che le stesse circostanze dedotte dalla esponente non sembrano comunque evidenziare, neppure astrattamente, profili di inadempienze e/o atteggiamenti censurabili sotto l'aspetto deontologico, atteso che la descrizione dei fatti contenuta nell'esposto non coinvolge in alcun modo l'attività professionale e/o extra professionale del difensore e che, anzi, la stessa appare contraddittoria, illogica e su taluni aspetti incomprendibile; tenuto conto di quanto sopra, non ravvedendosi nel comportamento dell'iscritto responsabilità rilevanti sotto il profilo deontologico delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene archiviato."

- **NR. 88/12** proposto dal Tribunale penale di \* nei confronti di Avv. \*.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli, ritenuto:

- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è possibile configurare l'istituto della rinuncia tacita/implicita all'incarico, desunta unicamente da *facta concludentia*, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;

- che, in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 c.p.p., non compete all'Autorità Giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio;

- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato e che in tal senso anche l'assenza del difensore può configurare esercizio concreto ed efficace di una strategia processuale;

- che non emergono dall'assenza denunciata dall'autorità giudiziaria elementi tali da ritenere configurabile l'ipotesi di abbandono della difesa ai sensi dell'art.105 c.p.p., che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "*non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia ..... stante l'equivocità di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia processuale*" (Cass. SSUU 13.06.2011 n. 12903);

- che il canone dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense impone la comunicazione dell'assenza all'Autorità procedente soltanto nel caso dell'impedimento del difensore d'ufficio a comparire;

- che, pertanto, la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sé violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe anche giovare di tale condotta processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito.

Tanto premesso delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene, pertanto, archiviato.

- **NR. 99/12** proposto da \* nei confronti di Avv. \*.

"Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Lorenzo Cirillo, ritenuto che le doglianze mosse dalla \* in ordine all'operato della iscritta sono riferibili all'instaurando procedimento di separazione coniugale; tenuto conto che dalle stesse circostanze dedotte dalla esponente non sembrano emergere profili di inadempienze e/o atteggiamenti censurabili sotto l'aspetto deontologico, atteso che le attività poste in essere dall'iscritta siano consistite, dopo l'invio della lettera al coniuge della predetta, a contatti, colloqui ed incontri con il difensore di controparte dei quali la esponente manifesta di essere al corrente; considerato, quindi, che la rinuncia al mandato, correttamente operata dal difensore rientra tra le facoltà di questi e che la somma versata al professionista, quale corrispettivo del compenso spettante, è stata regolarmente fatturata come dichiarato dalla stessa esponente; non ravvedendosi nel comportamento dell'iscritta responsabilità rilevanti sotto il profilo deontologico delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene archiviato."

- **NR. 102/12** proposto dall'Ordine Avvocati di Pescara nei confronti di Avv. \*. Il Consiglio, stante l'assenza del Cons. Relatore Torino-Rodriguez Ernesto, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, disponendo la proroga del termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. quindici.
- **NR. 103/12** proposto da \* nei confronti di Avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini Fabio, letti gli atti, esaminato l'esposto del 26.11.2012, valutate complessivamente le giustificazioni difensive dell'iscritto del 14.12.2012 e del 19.01.2013 con i relativi allegati, preso atto della comunicazione successiva dell'esponente del 06.02.2013, evidenziato che non sussistono nel caso di specie profili di violazioni deontologiche a carico dell'avv. \* circa la presunta omissione ricollegabile all'art. 40 CDF posto che dal momento del conferimento dell'incarico difensivo alla conclusione del processo penale in questione il legale di fiducia ha avuto contatti con la parte assistita sia per informare quest'ultima di quanto andava accadendo sia per pianificare una strategia difensiva utile ed idonea alla miglior conclusione del processo, considerato che non vi possono essere dubbi circa l'aspetto riguardante l'obbligo deontologico di informazione verso il cliente attesa la riferita frequentazione dello studio legale dell'iscritto da parte dell'esponente così come compendiata dal primo nella sua seconda memoria nonché la comunicazione in favore del secondo della data di fissazione dell'udienza, vista la minima forbice temporale intercorsa tra la richiesta legittima di pagamento delle proprie spettanze da parte dell'iscritto e la data dell'esposto cioè nella specie poco più di dieci giorni, rilevato che anche i profili di presunta negligenza professionale posti a carico del legale di fiducia non sembrano affatto meritevoli di rilevanza disciplinare ribadendosi nel caso di specie che comunque non vi è sempre una sorta di automatismo vincolante tra la responsabilità deontologica e quella semmai civile del professionista (*eventualmente deducibile e verificabile in altra sede e non in questa per difetto di competenza*), considerato ancora ed infine che le presunte lamentele contenute nell'esposto stridono quantomeno sotto il profilo probatorio nonché logico-deduttivo con le emergenze documentali difensive palesandosi conseguenzialmente un contrasto insanabile privo di qualsivoglia elemento probante e dirimente per suffragare oggettivamente le gravi accuse di incapacità professionale mosse nei confronti dell'avvocato \* restando così queste ultime nell'alveo delle mere affermazioni soggettive, delibera l'archiviazione dell'esposto nr. 103/2012.
- **NR. 104/12** proposto dall'Avv. \* nei confronti di Avv. \*. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. \* per avere nel procedimento civile dinanzi al Tribunale di \* (RG \*) depositato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nell'interesse del sig. \* contro la \*, lettera 4.10.2012 a firma dell'avv. \* nonostante la stessa fosse stata qualificata come "riservata personale" e contenesse proposta transattiva, e comunque per avere riferito nel testo del ricorso ex art. 700 c.p.c. il contenuto della citata missiva. Così violando l'art. 28, 1° comma, del Codice deontologico forense. In \* in data prossima e successiva all'8.11.2012.

Ai sensi dell'art.17 della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di Consigliere Istruttore l'Avv. Guido Cappuccilli.

- **NR. 105/12** proposto dall'Avv. \* nei confronti di Avv. \*. Il Consiglio, stante l'assenza del Cons. Relatore D'ALOSIO CLAUDIA, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.
- **NR. 106/12** proposto da \* nei confronti di Avv. \*. Il Cons. Di Silvestre Ugo, riferisce quanto segue:  
Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 16.12.2012, assunta al prot. con il n. \*, la sig.ra \* esponeva che, in conseguenza della revoca dell'incarico professionale conferito all'avv. \* (proc. N. \* R.G. Tribunale Civile di \*), aveva richiesto alla stessa la restituzione della documentazione in suo possesso; lamentava l'esponente che nonostante il tempo trascorso dalla richiesta (circa due mesi) e l'intervento di altro legale, la professionista non le avesse consegnato la documentazione. Chiedeva, pertanto, l'intervento del Consiglio dell'Ordine al fine di "ordinare" all'avv. \* la restituzione della documentazione in suo possesso.

L'avv. \*, con memoria depositata in data 18.1.2013, alla quale allegava numerosi documenti, contestava le affermazioni contenute nell'esposto a firma della sig.ra \* e ricostruiva diversamente i rapporti intrattenuti con la stessa.

Alla luce delle giustificazioni addotte dalla professionista e della documentazione dalla stessa prodotta, appare evidente come alcuna responsabilità possa essere ascritta alla stessa.

In effetti l'avv. \* ha sempre manifestato alla \* la sua disponibilità alla restituzione del fascicolo e l'ha anche invitata presso il proprio studio per ritirarlo; avendo la \* risposto che non poteva recarsi da lei per motivi di salute, la professionista l'ha inviato con racc. a.r. del 4.12.2012.

P. Q. M.

Il Consiglio dispone l'archiviazione dell'esposto n. 106/2012R.E. nei confronti dell'avv. \*.

- **NR. 107/12** proposto dal Tribunale di Pescara- sezione penale nei confronti di Avv. \*.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Avv. Lorenzo Cirillo, letti gli atti, tenuto conto in particolare della nota prot. N. \* del \* del Tribunale Penale di Pescara, con la quale veniva trasmessa copia del verbale dell'udienza del \* tenuta dal Dr. \* ove si evidenziava l'assenza, senza giustificato motivo, del difensore di turno



Avv. \*; letta la memoria difensiva, prot. N. \* del \*, prodotta dall'iscritto e delle motivazioni addotte a sostegno del proprio comportamento; tenuto altresì conto della attendibilità delle stesse e della circostanza che l'udienza ha comunque regolarmente avuto luogo con la nomina di altro difensore comunque reperibile, venendo così assicurata l'esigenza che la norma impone; considerato infine che trattasi di episodio isolato a fronte di comportamento sino ad oggi irreprensibile dell'iscritto; ritenuto pertanto non doversi configurare l'ipotesi di violazioni del codice deontologico forense con particolare riferimento al dovere di adempimento al mandato di cui all'art.38, 1°, cod. deont., delibera l'archiviazione dell'esposto nr. 107/2012 del \*\*.

- **N. 108/12** proposto dal Tribunale di \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Andrea Scoponi, ritenuto:

- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è possibile configurare l'istituto della rinuncia tacita/implicita all'incarico, desunta unicamente da facta concludentia, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;

- che in difetto di una espressa disposizione di legge ed al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 c.p.p., non compete all'Autorità Giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio;

- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo e inviolabile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato e che in tal senso anche l'assenza del difensore può configurare esercizio concreto ed efficace di una strategia processuale;

- che nell'assenza del difensore, denunciata dall'autorità giudiziaria esponente, non si rinvergono elementi tali da ritenere configurabile l'ipotesi di abbandono della difesa, ai sensi dell'art.105 c.p.p., che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "*non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia ..... stante l'equivocità di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia processuale*" (Cass. SS.UU. 13.06.2011 n. 12903);

- che il canone dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense impone la comunicazione dell'assenza all'Autorità procedente soltanto nel caso di impedimento del difensore d'ufficio a comparire;

- che, pertanto, la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sé violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe anche giovare di tale condotta processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito.

Tanto premesso il Consiglio delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto che viene, pertanto, archiviato.

- **NR. 4/13** proposto dall'Avv. \* nei confronti di Avv. \*. Il Consiglio prende atto che il fascicolo viene portato alla propria attenzione esclusivamente per esaminare l'istanza dell'Avv. \* di richiesta di deposito presso la Segreteria di questo COA di due copie della Sentenza nr. \* del Tribunale di \* in formula esecutiva, già inviate all'Avv. \* e dalla stessa restituite con richiesta di promuovere l'esecuzione forzata. Il Consiglio, esaminata la richiesta dell'Avv. \*, delibera di non poterla accogliere perché il deposito di documenti presso il COA è previsto esclusivamente su richiesta del cliente dell'avvocato, non potendo il COA in alcun modo obbligare la parte assistita al ritiro di atti.

*Alle ore 20,20 esce il Cons. Cirillo.*

#### **9) CAMERA ARBITRALE (RELATORE AVV. MANIERI)**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Manieri, delibera di approvare lo Statuto e il Regolamento della Camera Arbitrale Forense, che si allegano al presente verbale a farne parte integrale.

Visto l'art.12 dello statuto della Camera Arbitrale;

ritenuto di dover provvedere alla formazione degli elenchi degli arbitri, selezionando professionisti di comprovata esperienza e professionalità nelle materie che saranno possibile oggetto di arbitrato,

delibera

di invitare gli avvocati iscritti all'Ordine ed in possesso dei requisiti di cui all'art.12 dello Statuto della Camera Arbitrale Forense, che siano interessati al proprio inserimento in uno dei suddetti elenchi, a presentare nell'ufficio di Segreteria, entro il termine perentorio del 15.04.2013, apposita domanda corredata da autodichiarazione comprovante i requisiti di cui al citato art.12 dello Statuto e contenente, altresì, un elenco con indicazione dei procedimenti civili, da intendersi per ogni grado, (cognizione ordinaria, sommari di cui all'art.702 bis c.p.c., di istruzione preventiva, cautelari e possessori) patrocinati negli ultimi dieci anni ed indicati una sola volta per ufficio giudiziario e numero di ruolo, vertenti sulle materie di una delle seguenti aree, precisando per quale delle tre aree si chiede di essere inseriti nel relativo elenco:

area prima:

- responsabilità civile;

- obbligazioni e contratti;

area seconda:

- diritti reali e condominio;

- successioni e divisioni;

- locazioni;

area terza:

- diritto societario;

- diritto bancario;

- diritto industriale.

E' possibile l'inserimento solo in una delle predette aree.

All'esito dell'esame delle domande pervenute, il COA provvederà a stilare una graduatoria per ognuna delle tre aree, con immissione nel relativo elenco dei primi dieci avvocati che abbiano dichiarato ed indicato il maggior numero di procedimenti patrocinati.

Qualora per la copertura dell'ultimo posto disponibile, due o più avvocati abbiano indicato lo stesso numero di procedimenti, sarà nominato il più anziano per iscrizione all'albo ed in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

La graduatoria avrà validità quinquennale, salvo eventuale proroga e si procederà a scorrimento della stessa, in caso di cancellazione dall'elenco degli arbitri già immessi.

All'atto della nomina, gli arbitri dovranno sottoscrivere le formali dichiarazioni di impegno previste dall' art.13 dello Statuto.

#### **10) DISDETTA CONTRATTO POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)**

Il Consiglio, udita a relazione del Cons. Coco, delibera di formulare immediata disdetta del contratto "POLIS WEB" attualmente in essere.

#### **11) RICHIESTA DOTT. \* (RELATORE AVV. STRAMENGA)**

Il dott. \*, iscritto al Registro dei Praticanti dal 22.7.2002, con compiuta pratica dal 14.10.2004, contesta il sollecito del pagamento della SOGET relativo al contributo annuale d'iscrizione al Registro dei Praticanti.

Il Consiglio, preso atto che il Dr. \* risulta tuttora iscritto nel Registro dei Praticanti, delibera di riscontrare la richiesta, inviandola per conoscenza alla SOGET, precisando che per essere esentati dal pagamento del contributo annuale è necessaria la cancellazione dal Registro, previa apposita istanza dell'interessato.

#### **12) COMUNICAZIONE DOTT.SSA \* (RELATORE AVV. COCO)**

La Dott. \* comunica di voler attivare un sito internet riguardante un servizio di consulenza legale. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, il quale riferisce che il sito è ancora in fase di costruzione, delibera di comunicare all'istante che la richiesta dovrà essere riformulata quando il sito sarà operativo.

#### **13) REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO**

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, mandando alla Segreteria di inviare la bozza del CNF a tutti i Consiglieri.

#### **14) RINNOVO COMMISSIONE MAGISTRATURA ONORARIA**

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente del Tribunale relativa al rinnovo della Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria; considerato che la nomina dell'avvocato, componente di detta commissione, deve essere fatta a livello distrettuale e che della questione è stato messo al corrente il presidente, Avv. Gabriele Tedeschi, riserva di decidere all'esito delle comunicazioni da parte del Presidente del COFA.

#### **15) BILANCIO C.N.F (RELATORE AVV. STRAMENGA)**

Il Consiglio delibera di delegare il Cons. Tesoriere all'esame dei bilanci del CNF per riferire ad una prossima seduta.

#### **16) AVVOCATI STABILITI**

Il Consiglio, letta la nota degli Abogados \* e \*, ritiene di non condividerne il contenuto.

*Alle ore 22,05 esce il Cons. Stramenga.*

#### **17) POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE (RELATORE AVV. SCOPONI)**

Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta per migliore approfondimento.

#### **18) ELEZIONE DELEGATI CASSA PREVIDENZA: NOMINA COMMISSIONE:**

In data 4.2.13 la Cassa Nazionale di Previdenza Forense ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati per il quadriennio 2013-2017. Entro venti giorni dall'indizione delle elezioni deve essere costituita presso ogni Consiglio dell'Ordine la Commissione elettorale. Il Consiglio, preso atto, delibera di costituire la Commissione Elettorale nelle persone degli Avv.ti Alberto Migliorati, quale presidente, Marco Sanvitale, quale vicepresidente, Alberto Massignani, Sandra Pantaleone, quali membri titolari, Paola Di Lorito e Giselda Canonico, quali membri supplenti.

#### **19) RIUNIONE CASSA PREVIDENZA 22.2.13 A ROMA**

La Cassa Nazionale di Previdenza ha fissato un incontro il 22.2.2013 a Roma per discutere dei temi sulla nuova legge professionale. Il Consiglio delega alla partecipazione il Cons. Segretario.

**20) AUTORIZZAZIONI L. 53/94**

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci.

**21) VARIE ED EVENTUALI**

Non ci sono varie ed eventuali.

Alle ore 22,25, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE